

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 116-12020/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SAN MAURO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 16 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di San Mauro Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 142-3494 del 18 febbraio 1986, al quale sono state apportate successivamente tre Varianti, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. n. 110-36504 del 27/03/1990 e n. 90-21496 del 22/12/1992 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 01/03/1995;
- con deliberazione Giunta Regionale 23 dicembre 2010, n. 5-1262 è stata approvata la Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al P.A.I.;
- ha approvato tre Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C.;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 28 luglio 2009 la Variante Strutturale n. 5 al P.R.G.C., relativa all'Area Urbanistica "RU.C.2", ai sensi della L.R. 1/2007;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 12 ottobre 2010 la Variante Strutturale n. 10 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 1/2007, in attuazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58, Legge 133/2008;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 31 marzo 2015, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 2 aprile 2015, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(Pratica n. VP 007/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 12.667 abitanti nel 1971, 14.855 abitanti nel 1981, 16.746 abitanti nel 1991, 17.826 abitanti nel 2001 e 18.925 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in incremento del + 33% circa;
- superficie territoriale pari a 1.255 ettari, dei quali 582 ettari circa di pianura e 673 ettari di collina, di cui 523 ettari con pendenze inferiori al 5%, 315 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 416 ettari con pendenze superiori al 25%; è altresì interessato dalla

- presenza di *aree boscate*, su una superficie di circa 426 ettari e 532 ettari appartengono alla II^a Classe di fertilità dei Suoli per fini agricoli;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale "*Area Metropolitana Torinese - N.E.*", rispetto al quale ai sensi dell'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 è individuato quale "*polo intermedio*";
 - ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2 è individuato come centro storico di *tipo C*;
 - insediamenti residenziali: **non** è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (articoli 21 e 22 delle N.d.A.);
 - ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i comuni a consistente fabbisogno abitativo sociale;
 - sistema produttivo: il PTC2 lo individua quale Polo per la logistica e ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. lo inserisce negli ambiti produttivi di II livello;
 - infrastrutture viarie e di trasporto:
 - il territorio comunale è attraversato dalle Strade Provinciali n. 011 *Padana Superiore*, n. 590 della *Val Cerrina*, n. 92 di *Castiglione*, n. 93 di *San Mauro* e n. 96 di *Rivodora*;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Fiume Po e Rio Dora;
 - tutela ambientale:
 - Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po - Tratto Torinese;
 - Zona di protezione speciale - ZPS - IT1110070 "*Meisino*" (confluenza Po-Stura);
 - Parco Naturale della Collina di Superga;
 - Sito di Importanza Comunitaria, Sito Natura 2000 - Direttiva 92/43 CEE "*Habitat*" e 79/409/CEE "*Uccelli*" - Collina di Superga IT 1110002 (perimetro coincidente con Parco Naturale della Collina di Superga);
 - Fascia fluviale di 150 m vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1 lettera c;
 - Vincolo ex D.M. 1 agosto 1985 cd "*Galassino*", ora vincolo ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 157;
 - Area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 31 marzo 2015 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al Piano Regolatore vigente, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la definizione di un ambito normativo unitario per tutta la superficie territoriale su

cui insiste il comprensorio industriale della Società Lavazza, prescindendo dagli attuali confini comunali; l'introduzione di una "scheda" condivisa contenente parametri urbanistici ed edilizi unitari e specifici, estesi all'intero ambito citato, finalizzato ad ottenere un riferimento unico per la presentazione di pratiche edilizie, istanze, ecc ... in quanto la citata Società, ha da decenni sede nell'ambito industriale del Pescarito, in una zona ricompresa amministrativamente tra i comuni di Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Torino.

La proposta di Variante è uno degli atti derivanti dal processo pianificatorio-programmatorio avviato dalla sottoscrizione, il 20 dicembre 2010, tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Borgaro Torinese del "Protocollo d'Intesa per la riqualificazione del Quadrante Nord - Est dell'Area Metropolitana Torinese", (esteso, nel 2013 ai Comuni di Caselle T.se, San Benigno C.se e Volpiano), con la finalità di meglio governare i processi pianificatori ed urbanistici del territorio, tra i quali la riqualificazione della zona produttiva del Pescarito rappresenta uno dei temi principali;

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 29 del 31 marzo 2015 di adozione della Variante:

- **contiene** la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- **non contiene** un prospetto numerico che evidenzia la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

dato atto che, i contenuti di Variante sono stati sottoposti alla fase di Verifica **di assoggettabilità alla V.A.S.** come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 56/1977 come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013;

dato atto, con riferimento a quanto sopra, che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Provincia (ora Città Metropolitana di Torino) in qualità di Ente competente in materia ambientale, con nota prot. n. 183107/2014/LB8-Tit.: 10.4.2 del 19 Novembre 2014, ha espresso e trasmesso al Comune il proprio parere di competenza;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 41, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri Metropolitan, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, come da Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 13/10/2014;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 8, articolo 1 della citata legge n. 56/2014, il quale prevede che *“il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto”*;

visto il comma 16 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014, il quale, prevede, che alla data del 1 gennaio 2015:

- *il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie, di cui ai commi da 44 a 46, della citata legge n. 56/2014;*
- *ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia;*
- *le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano;*

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della *lettera b) comma 44 art. 1* della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla

disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dall'articolo 17 della L.R. n. 56/1977, così come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16 maggio 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, datato 17 aprile 2015;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il comma 8 dell'articolo 1, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. del Comune di San Mauro Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 31 marzo 2015, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5 dell'articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"* e del comma 2 dell'articolo 50 *"Difesa del suolo"*;
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. sono formulate osservazioni;

3. **di** trasmettere il presente Decreto al Comune di per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30/04/2015

per il Sindaco della Città Metropolitana
(on. Piero Fassino)

Il Vice Sindaco della Città Metropolitana
(avv. Alberto Avetta)
F.to in originale